



**Asti Servizi Pubblici S.p.A.**

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056

## **SERVIZIO IGIENE URBANA**

**Affidamento N. 3/2019**

### **CAPITOLATO D'ONERI**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RITIRO DEI  
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI SVOLTA CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA" NEL CONCENTRICO  
DELLA CITTA' DI ASTI.**

---

Asti, li 23/12/2019

Ed. 01/2019

<i>Redazione:</i> <b>ASP S.p.A.</b> BU Igiene Urbana	<i>Controllo:</i> <b>ASP S.p.A.</b> Pianificazione Approvvigionamenti	<i>Approvazione:</i> <b>ASP S.p.A.</b> Dirigente BU Igiene Urbana
--	---	---



---

## Sommario

---

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE, PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.....	3
Art. 2. – OGGETTO DEL CONTRATTO E DELL’AFFIDAMENTO.....	3
Art. 3. – DURATA DEL CONTRATTO. PROROGHE. ATTIVAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO. ....	4
Art. 3bis – VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DEL SERVIZIO. VERBALE ULTERIORE.....	4
Art. 4 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO E VARIAZIONI ENTRO IL CINQUE PER CENTO.....	5
Art. 5 – CARATTERE E NATURA DEL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO.....	5
Art. 6 – CONTENITORI. ....	5
Art. 7 – SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RITIRO DEI CONTENITORI.....	6
Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ....	8
Art. 9 – CONDIZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A MEZZO DI PERSONE SVANTAGGIATE. .....	9
ART. 9-BIS – LIVELLI OCCUPAZIONALI ESISTENTI. CLAUSOLA SOCIALE. ....	10
Art. 10 – AUTOMEZZI IMPIEGATI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO. ....	10
Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME, DELLE CIRCOSTANZE. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. SICUREZZA SUL LAVORO	
Art. 12 – RISCHI INTERFERENTI. ....	11
Art. 13 – RESPONSABILE TECNICO PER IL FORNITORE.....	12
Art. 14 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTI.....	12
Art. 15 – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	13
Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. ....	13
Art. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	13
Art. 18 – PENALITA’ A CARICO DEL FORNITORE.....	14
Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Art. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA. ....	17
Art. 21 – POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE. ....	17
Art. 22 – TERMINE DEL CONTRATTO.....	18
Art. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL FORNITORE. ....	18
Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO E ONERI ULTERIORI. ....	19
Art. 25 – DIVIETO DI AFFIDARE A TERZI IL SERVIZIO. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art. 26 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI. ....	19
Art. 27 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI. ....	19
Art. 28 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI. ....	19
Art. 29 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	19
Art. 30 – NORMATIVA DI RINVIO. ....	20
Art. 31 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO. ....	20



### **Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE, PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.**

1 – Stazione appaltante è Asti Servizi Pubblici S.p.A., di seguito indicata “A.S.P. S.p.A.” o “Stazione Appaltante”, con sede legale e amministrativa in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056, affidataria dei servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta dei rifiuti differenziati (qui di seguito indicata anche solo “prestazione principale”), in forza di contratto di servizio assunto al prot. A.S.P. S.p.A. n. 4278/2014.

2 – A.S.P. S.p.A. intende affidare a terzi prestazioni accessorie e strumentali a quella principale; pertanto, il presente contratto va inteso come collegato negozialmente al contratto di servizio di cui sopra e qualificato rispetto ad esso come sub-contratto, con le conseguenze previste dall’art. 19, comma 6, del Capitolato nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del contratto di servizio intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Comune d Asti.

3 - Ai fini del presente atto e per il periodo di durata del contratto, valgono le seguenti definizioni generali:

- a. Per “Fornitore” o “Aggiudicatario”, s’intende l’aggiudicatario della procedura di gara, indetta da A.S.P. s.p.a., rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara;
- b. Per “Stazione Appaltante” o “Ente” o “Committente”, s’intende A.S.P. s.p.a.;
- c. Per “Utenti”, o semplicemente “Utenza”, si intendono le persone utenti di A.S.P. s.p.a. di cui all’art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato;
- d. Per “Terzi” si rinvia alla definizione acclusa all’art. 21 del Capitolato;
- e. Per “servizio” o “servizio di esposizione dei contenitori”, si intende il servizio meglio descritto all’art. 2 del Capitolato, come esplicitato dal Capitolato e dal Contratto;
- f. Per “P.E.C.”, si intende la posta elettronica certificata;
- g. Per “Capitolato” o “Capitolato d’Oneri”, s’intende il presente documento, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- h. Per “Contratto”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore, in seguito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge;
- i. Per “giorni feriali” o “lavorativi”, s’intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- j. Per “giorni”, si intendono i giorni calendariali;
- k. Per “Parti” o “Parti contrattuali”, s’intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore;
- l. Per “D.P.I.” si intendono i dispositivi di protezione individuale;
- m. Per “Operatore/” si intende il personale impiegato o utilizzato dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
- n. Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- o. Per “R.P.” si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- p. Per “C.C. o c.c.”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia.

4 - E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato e/o nei documenti ad esso allegati.

### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DELL’AFFIDAMENTO.**

1 – Oggetto del presente contratto è il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di carta / cartone, materiale organico e frazione residuale svolta con il sistema “porta a porta”, da effettuarsi nel concentrico del Comune di Asti (di seguito anche solo “servizio”).

2 – Il servizio deve essere eseguito in osservanza delle previsioni di cui al presente Capitolato e di cui ai seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Capitolato:

- Calendario di Raccolta ed istruzioni di percorso (cd. Allegato “A”);
- Elenco degli accessi alle Utenze interessate (cd. Allegato “B”).

3 – Il contratto, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’Oneri, tenuto conto dell’art. 9-bis dello stesso Capitolato, deve essere eseguito dal Fornitore con l’impiego del numero, esplicitato nell’Offerta Tecnica, di persone svantaggiate come qualificate dall’art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i.



### **Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO. PROROGHE. ATTIVAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO.**

1 – L'affidamento del servizio ha una durata di 12 mesi contrattuali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio e termina, ad ogni effetto, allo spirare del dodicesimo mese contrattuale.

2 – Il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve essere attivato e avviato dal Fornitore entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio, pena l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.

3 – Alla data di stipula del contratto o comunque entro la data di attivazione e avvio del servizio, A.S.P. S.p.A. consegna al Fornitore copia delle "chiavi di accesso" ai cortili e/o alle aree delle Utenze di cui all'art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato, previa sottoscrizione tra le Parti di un verbale di consegna del servizio da predisporre in contraddittorio tra le Parti. Il luogo della consegna delle "chiavi di accesso" viene indicato da A.S.P. S.p.A., e il Fornitore, per tutto il periodo di durata del contratto, deve custodire le "chiavi di accesso" secondo quanto prescritto dall'art. 7, punto 4, lett. h), del Capitolato. Le "chiavi di accesso" oggetto della consegna, sono quelle nella disponibilità materiale di A.S.P. s.p.a.

4 – Alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo, A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi e, così, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi.

5 – La richiesta di proroga del contratto deve pervenire, per iscritto, al Fornitore almeno trenta (30) giorni prima la scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o almeno trenta giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga contrattuale. In mancanza della richiesta di proroga, l'affidamento e il servizio cessano, senza che il Fornitore possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi.

6 – La proroga del contratto per la durata di ulteriori 12 mesi contrattuali, e, così, per ulteriori 12 mesi contrattuali, alle medesime condizioni contrattuali, sono elementi opzionali attivabili per iscritto da parte della sola A.S.P. S.p.A.

7 – A.S.P. S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di disporre per iscritto la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei (6) mesi alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta della medesima A.S.P. s.p.a., qualora alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o alla scadenza del periodo di prima o seconda proroga contrattuale, non sia stato possibile concludere la procedura di gara per la nuova aggiudicazione del servizio e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità (di seguito anche solo "proroga tecnica").

### **Art. 3bis – VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DEL SERVIZIO. VERBALE ULTERIORE.**

1 – Al momento della consegna del servizio al Fornitore, deve essere redatto il verbale in forma scritta di cui all'art. 3, comma 3, del Capitolato, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l'avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso e delle "chiavi di accesso" ai cortili e/o alle aree delle Utenze di cui all'art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato.

2 – Il verbale previsto dal precedente capoverso deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile Tecnico incaricato dal Fornitore e dal D.E.C.

3 – Uguale verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per la riconsegna da parte del Fornitore, ad A.S.P. S.p.A., del servizio e delle "chiavi di accesso" e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del capoverso uno del presente articolo.

4 – Uguale verbale deve essere redatto, durante il periodo di affidamento del servizio, in caso di variazione dei punti di accesso alle Utenze di cui all'art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato e, dunque, a titolo



esemplificativo e non tassativo, in caso di consegna o riconsegna delle “chiavi di accesso” ai cortili e/o alle aree delle Utenze di cui all’art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato.

#### **Art. 4 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO E VARIAZIONI ENTRO IL CINQUE PER CENTO.**

1 – A.S.P. S.p.A., in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva di disporre per iscritto un aumento o una diminuzione delle prestazioni di servizio oggetto del Capitolato e del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo, al netto dell’I.V.A. di legge.

2 – Le variazioni delle prestazioni del servizio che comportino un aumento o una diminuzione pari al 5% (cinque per cento), non danno luogo a variazioni del corrispettivo contrattuale.

3 – Per variazioni superiori al +/- 5% (cinque per cento) è applicata una variazione del corrispettivo dovuto, in aumento o in diminuzione, in misura pari ai punti percentuali della variazione delle prestazioni che eccedono il +/- 5% (cinque per cento). Pertanto, l’incremento e/o il decremento del corrispettivo non potrà superare il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale complessivo.

4 – Il Fornitore è tenuto ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, tutte le variazioni del servizio, in aumento o in diminuzione – disposte per iscritto da A.S.P. S.p.A. in persona del R.P. – senza che esso possa avanzare pretese al riguardo di risarcimento, di indennizzo, di rimborso spese o costi e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione verso A.S.P. S.p.A.

5 – Il Calendario di raccolta e le istruzioni di percorso (Allegato “A”), l’Elenco degli accessi alle Utenze interessate (Allegato “B”), nonché il numero dei contenitori di cui all’art. 6 del Capitolato possono subire variazioni in ragione di modifiche organizzative della prestazione principale. Il Fornitore deve conformarsi, senza ritardo, a dette variazioni sia nel caso che esse non modifichino il valore complessivo delle prestazioni, sia nel caso in cui esse rientrino nelle variazioni disciplinate ai commi precedenti.

#### **Art. 5 – CARATTERE E NATURA DEL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO.**

1 – Il servizio oggetto della “prestazione principale” costituisce attività di pubblico interesse, ed in quanto tale per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto e/o abbandonato. Stante la natura strumentale ed accessoria del servizio oggetto del Capitolato e del Contratto rispetto alla prestazione principale, il Fornitore non può, quindi, in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l’esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto d’affidamento, fatti salvi i casi di forza maggiore, che devono comunque essere puntualmente documentati e comunicati per iscritto ad A.S.P. s.p.a.

2 – Non sono considerati “causa di forza maggiore”, e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi dell’art. 18 del Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

3 – In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono del servizio, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sul Fornitore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest’ultimo applicate ai sensi dell’art. 18 del Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. S.p.A. di rivalersi sul Fornitore per l’eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

4 – Per le esecuzioni d’ufficio del servizio, A.S.P. S.p.A. può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale.

#### **Art. 6 – CONTENITORI.**

1 – I contenitori oggetto delle operazioni di esposizione e ritiro, di cui all’art. 2 del Capitolato, affidate al Fornitore, contengono le frazioni di rifiuti solidi urbani (carta / cartone, materiale organico e frazione residuale) conferiti direttamente dall’Utenza di cui all’art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato.

2 – I contenitori sono di proprietà di A.S.P. S.p.A. e/o in uso e/o in disponibilità alla stessa committente.

3 – L’attuale consistenza numerica, la portata e il colore dei contenitori, oggetto delle operazioni di esposizione e ritiro oggetto del Contratto, sono quelle qui di seguito indicate:



	<b>Carta/Cartone</b>	<b>Materiale Organico</b>	<b>Frazione residuale</b>
<b>Numero</b>			
<b>Volume (120 litri)</b>	149	711	189
<b>Volume (240 litri)</b>	713	627	1.041
<b>Volume (360 litri)</b>	611	0	1.171
<b>Volume (660 litri)</b>	243	0	72
<b>Volume (1000 - 1100 litri)</b>	56	0	27
<b>Totale</b>	1.772	1.338	2.500
<b>Colore del contenitore</b>	<b>Giallo</b>	<b>Marrone</b>	<b>Grigio</b>

4 – I dati riportati nel prospetto di cui al terzo capoverso del presente articolo sono finalizzati ad individuare la consistenza numerica attuale e la volumetria dei contenitori oggetto delle operazioni di esposizione e ritiro, oltre che il colore, affinché il Fornitore possa rendersi conto del complesso del servizio. Tali dati possono subire variazioni nel corso del periodo di durata del contratto.

#### **Art. 7 – SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RITIRO DEI CONTENITORI.**

1 – il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica, in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione del servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani (carta / cartone, materiale organico e frazione residuale), nel concentrico del Comune di Asti, secondo quanto prescritto nel Capitolato, e relativi documenti allegati e richiamati, nel Contratto e nell'Offerta formulata in gara dal Fornitore.

2 – il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza del territorio del Comune di Asti interessato dal servizio e delle sue specificità, ivi compreso il Concentrico di Asti, della dislocazione urbana e frazionale delle Utenze servite, delle condizioni di viabilità e di tutte le altre condizioni e circostanze di luogo che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto, ed è conscio che il servizio, stante la sua natura ai sensi dell'art. 5 del Capitolato, deve essere eseguito dal Fornitore anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche (es. neve, pioggia, etc.).

3 – Il Fornitore dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che la prestazione principale viene, di regola, eseguita nei giorni previsti nel Calendario di raccolta (Allegato "A") dalle ore 13,00 alle ore 19,00.

4 – In particolare, il Fornitore deve:

- a) eseguire il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nelle giornate e nelle fasce orarie previste dal Calendario di raccolta allegato sotto la lett. A) al presente Capitolato d'Oneri, dal lunedì al sabato, comprese le festività infrasettimanali, prelevando e riposizionando i contenitori presso tutte le utenze di civile abitazione (cd. utenze domestiche), utenze commerciali, utenze artigianali, nonché del settore terziario (qui di seguito indicate, per brevità, "Utenze"), previste dall'Elenco degli accessi allegato sotto la lett. "B" al Capitolato.
- b) eseguire il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con una sequenza temporale compatibile con le Istruzioni di Percorso allegate sotto la lett. "A" al Capitolato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
- c) effettuare l'esposizione, in area pubblica, dei contenitori attualmente posizionati all'interno dei cortili, delle aree e/o delle pertinenze delle Utenze, non prima delle ore 11,30 di ogni giornata prevista nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. "A" al Capitolato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
- d) effettuare l'esposizione, in area pubblica, dei contenitori in modo tale da agevolare A.S.P. S.p.A. nell'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti. I contenitori devono, pertanto, essere esposti in maniera ordinata e sistemati in base alla tipologia di rifiuto ivi contenuto (carta / cartone, materiale organico e frazione residuale) e al relativo colore indicato all'art. 6 del Capitolato. I



contenitori recanti la medesima tipologia di rifiuto e aventi il medesimo colore, devono essere esposti in maniera attigua.

- e) effettuare l'esposizione, in area pubblica, dei contenitori attualmente posizionati all'interno dei cortili, delle aree e/o delle pertinenze delle Utenze, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale, in modo da consentire il passaggio di almeno una carrozzella per persone diversamente abili e in maniera tale da non intralciare la visibilità ai conducenti di veicoli e ai ciclisti.
- f) effettuare il riposizionamento dei contenitori, nei cortili, nelle aree e/o nelle pertinenze delle Utenze, entro e non oltre le ore 19,30 di ogni giornata prevista nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. "A" al Capitolato.
- g) effettuare il riposizionamento dei contenitori nei cortili e/o nelle aree e/o nelle pertinenze delle Utenze, avendo cura di riporli nel punto esatto in cui si trovavano prima dell'esposizione.
- h) custodire con la dovuta diligenza le "chiavi d'accesso" ai cortili e/o alle aree delle Utenze, astenendosi dalla duplicazione delle stesse e controllando, ogni fine turno o periodicamente, che i mazzi di chiavi siano integri e custoditi in un idoneo locale chiuso a chiave, accessibile al Responsabile Tecnico di cui all'art. 13 del Capitolato, ai responsabili aziendali e/o al personale appositamente individuato e incaricato dal Fornitore. In caso di smarrimento, furto e/o danneggiamento delle "chiavi d'accesso" ai cortili e/o alle aree delle Utenze, tale circostanza deve essere, senza ritardo, comunicata per iscritto ad A.S.P. S.p.A., al D.E.C. e formalmente denunciata, dal Fornitore, all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di smarrimento e/o furto delle chiavi d'accesso, vengono applicate le penali di cui all'art. 18 del Capitolato e il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, senza ritardo, alla riproduzione delle chiavi d'accesso smarrite e/o derubate, dandone comunicazione scritta ad A.S.P. S.p.A.
- i) manovrare i contenitori con la massima cura e diligenza, evitando urti e/o collisioni tali da danneggiarli e/o renderli inservibili.
- j) manovrare i contenitori avendo cura di non disturbare l'Utenza e comunque la quiete pubblica;
- k) manovrare i contenitori avendo cura di non urtare e danneggiare l'Utenza, i pedoni, i ciclisti e i veicoli terzi che siano stazionati o stiano impegnando la strada, il cortile, l'area pubblica e/o pertinenze interessati dalle operazioni di movimentazione dei contenitori.
- l) eseguire il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori in maniera efficiente e diligente, senza recare intralcio e/o impedimento alcuno ad A.S.P. S.p.A. e senza compromettere l'efficienza, l'esecuzione e la buona riuscita della "prestazione principale" affidata in via esclusiva ad A.S.P. S.p.A., P.Iva n. 01142420056;
- m) segnalare per iscritto, senza ritardo, ad A.S.P. S.p.A. e al D.E.C. eventuali danneggiamenti e/o guasti e/o deterioramenti dei contenitori.
- n) Segnalare per iscritto, senza ritardo, ad A.S.P. S.p.A. e al D.E.C. eventuali circostanze o eventi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del contratto.
- o) diffidare i propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto dal richiedere agli Utenti e/o loro Familiari e/o Conviventi elargizioni e/o compensi di sorta per il servizio svolto o da svolgersi per effetto del Contratto. È fatto, pertanto, divieto di chiedere elargizioni e/o compensi di sorta alla Cittadinanza, all'Utenza, loro Familiari e/o Conviventi, per il servizio svolto per effetto del Contratto.
- p) esporre nell'ambito del territorio comunale interessato dal servizio e nei giorni e orari previsti nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. A) al Capitolato, anche i rifiuti (carta / cartone e frazione residuale, con esclusione del materiale organico) che dovessero trovarsi accumulati o posizionati o abbandonati all'esterno dei contenitori, a condizione che i medesimi siano ben confezionati (sacchi integri e chiusi, cartoni piegati e legati) e che nei contenitori non vi sia più capienza. Nel caso si ripetano assiduamente eventi di siffatto tipo, il Fornitore deve segnalarli per iscritto, senza ritardo, ad A.S.P. S.p.A., Business Unit Igiene Urbana e al D.E.C., indicando la località, l'indirizzo e il numero civico relativo all'Utenza interessata e/o in prossimità all'Utenza.



- q) assicurare nell'esecuzione del servizio, modalità operative che consentano di dimostrare, a semplice richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., che nei giorni nel Calendario di raccolta allegato sotto la lett. "A" al Capitolato, l'esposizione e il ritiro dei contenitori siano stati regolarmente effettuati presso tutte le Utenze.
- r) comunicare per iscritto – entro la giornata e/o il turno di esecuzione del servizio – ad A.S.P. S.p.A., Business Unit Igiene Urbana e al D.E.C., gli eventuali recapiti (località, indirizzo e numero civico) delle Utenze presso cui non è stato possibile eseguire l'esposizione dei contenitori o comunque il servizio, nonché le relative motivazioni.

5 – A.S.P. S.p.A., a suo insindacabile giudizio e/o per effetto di sopravvenute disposizioni normative o amministrative, si riserva la facoltà di non eseguire la prestazione principale in una determinata festività infrasettimanale, bensì di eseguirla il giorno antecedente e/o successivo detta festività infrasettimanale. Tale circostanza è comunicata per iscritto e con congruo anticipo al Fornitore, che deve, pertanto, eseguire il correlato servizio di esposizione e ritiro dei contenitori nel giorno antecedente e/o successivo la festività infrasettimanale, nelle ordinarie fasce orarie indicate dal Capitolato. Il Fornitore deve adeguarsi a quanto disposto da A.S.P. S.p.A. ed eseguire il servizio di esposizione e ritiro dei contenitori nel giorno indicato da A.S.P. S.p.A., pena l'applicazione delle penali previste all'art. 18 del Capitolato.

#### **Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

1 – Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Fornitore deve impiegare personale adeguato per numero alle prestazioni da eseguire, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 2, comma 3, 9 e 9-bis del Capitolato.

2 – Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, comprese le norme che riguardano l'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria.

3 – Tutto il personale alle dipendenze del Fornitore, durante l'esecuzione del contratto, deve:

- tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'Utenza e del personale di A.S.P. S.p.A., pena la sostituzione dei dipendenti inadempienti a richiesta motivata di A.S.P. S.p.A.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un adeguato vestiario avente foggia e colore non riconducibile a quelli utilizzati dal personale alle dipendenze di A.S.P. S.p.A. o incaricato dalla stessa, e comunque ad alta visibilità, in buono stato di conservazione e a norma di legge.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) adeguati alle mansioni svolte e tali da tutelare la propria incolumità, e di quant'altro necessario a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori medesimi.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un apposito tesserino di identificazione corredato di fotogramma formato tessera, che deve essere esposto onde poter essere agevolmente rilevabile da A.S.P. S.p.A., dall'Utenza e dai terzi. Detto tesserino, tenuto conto della normativa vigente in materia di *privacy*, deve riportare le generalità del dipendente (nome e cognome), la fotografia e gli estremi/denominazione/ragione sociale del Fornitore.

4 – Il Fornitore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, oltre alle norme racchiuse e richiamate nel Capitolato e nel Contratto, tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti o che saranno emanate, comprese le ordinanze comunali, anche contingibili ed urgenti, adottate dal Comune di Asti o da terze Autorità Amministrative, comunque inerenti il servizio in oggetto.

5 – Nei casi di infrazione e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, il Fornitore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti o collaboratori dallo stesso incaricati. Il Fornitore risponde, quindi, per i propri dipendenti e/o collaboratori che non osservino modi seri e cortesi o siano trascurati nell'abbigliamento nell'esecuzione del servizio o usino una condotta o un linguaggio riprovevole.

6 – Il Fornitore deve garantire, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli *standard* di qualità e quantità previsti dal Capitolato, dal Contratto e dalla normativa vigente, e le





modalità con le quali il Fornitore intende applicarli. In particolare, con oneri a carico del Fornitore, tutto il personale addetto al servizio e alle dipendenze del Fornitore deve essere costantemente formato ed aggiornato in materia di igiene e sicurezza, e circa l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari utili e necessari all'esecuzione del servizio, nonché sensibilizzato rispetto alle responsabilità del proprio ruolo all'interno dell'affidamento, ciascuno in rapporto alle specifiche competenze e mansioni. La formazione deve avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, e deve essere garantita per tutta la durata del contratto.

7 – Il Fornitore deve trasmettere ad A.S.P. S.p.A. entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., l'Elenco del Personale impiegato nell'esecuzione del contratto, suddiviso per qualifica o categoria contrattuale e per turnazione, pena l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato. L'Elenco del Personale deve recare il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, il nominativo del personale (nome e cognome) impiegato, e, per ciascuna unità lavorativa, la data di nascita, la relativa qualifica/categoria contrattuale, il codice fiscale, il monte ore settimanale nell'esecuzione del servizio, il tipo di contratto di lavoro (es. tempo determinato, indeterminato, etc.), il tipo di C.C.N.L. applicato, l'indicazione di lavoratori assunti ex L. n. 68/1999 e la sede di lavoro, nonché, con riferimento a ciascuna unità lavorativa, lo stato di svantaggio o meno ex art. 4 della L. n. 381/1991 e la fruizione, o meno, di eventuali contribuzioni previste dalla normativa. L'Elenco del Personale, considerato il tipo di dati ivi contenuti, deve essere trasmesso, dal Fornitore, ad A.S.P. s.p.a., con modalità e tecniche tali da preservare la *privacy* e la riservatezza

8 – Eventuali variazioni, anche temporanee, all'Elenco del Personale di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento del servizio, devono essere comunicate, entro tre giorni dall'intervenuta variazione, ad A.S.P. S.p.A., pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 18. Tali variazioni devono essere comunicate con modalità e tecniche tali da preservare la *privacy* e la riservatezza. In corso di esecuzione del contratto, tali variazioni vanno indirizzate al solo D.E.C. nominato da A.S.P. s.p.a.

9 – A.S.P. S.p.A. e per essa il suo personale o i suoi incaricati, in ogni modo, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che eventualmente si instauri ed intercorra tra il Fornitore ed il suo personale dipendente o utilizzato.

#### **Art. 9 – CONDIZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A MEZZO DI PERSONE SVANTAGGIATE.**

1 – Il Fornitore ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 08/11/1991, n. 381, e s.m.i., nonché dell'art. 100 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire il contratto, per tutta la durata, con l'impiego di lavoratori ovvero di persone svantaggiate appartenenti alle categorie di cui all'art.4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. (qui di seguito indicate, per brevità, "persone svantaggiate"), nella misura offerta in sede di gara, pena la risoluzione del contratto.

2 – Il Fornitore ha, quindi, l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego della misura di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, indicata nell'Offerta Tecnica, che possono lavorare nella Città di Asti, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che devono essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura delle unità lavorative indicata nell'Offerta Tecnica, che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola sociale di cui al successivo art. 9-bis del Capitolato, il rispetto della presente condizione di esecuzione del contratto avviene in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale *turnover* del personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

3 – La condizione di "persona svantaggiata" deve risultare da documentazione proveniente da un'Autorità pubblica, e deve essere documentabile su richiesta di A.S.P. S.p.A. e del D.E.C., nelle forme e nei modi che garantiscano il diritto alla riservatezza.

4 – Relativamente al personale svantaggiato devono essere adottati specifici programmi individuali di recupero ed inserimento lavorativo, sottoposti ad opportuna verifica da parte dei competenti Enti.



5 – Al fine di garantire l’effettiva attuazione del Capitolato e della misura adottata a favore di persone con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, il Fornitore deve trasmettere, con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta la Stazione Appaltante e il D.E.C. lo richieda per iscritto, un prospetto, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con cui attesti quanto segue:

- a) il numero e il monte ore di tutto il personale impiegato per l’esecuzione del contratto.
- b) il numero e il monte ore del personale svantaggiato impiegato per l’esecuzione del contratto.

6 – Il prospetto previsto dal capoverso precedente, purché integrato con i relativi contenuti, può coincidere con l’Elenco del Personale previsto dal comma 7 dell’art. 8 del Capitolato.

7 – A.S.P. S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di verificare in ogni momento e presso gli Enti che hanno certificato lo “stato di svantaggio”, che sia realmente in corso l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

#### **ART. 9-BIS – LIVELLI OCCUPAZIONALI ESISTENTI. CLAUSOLA SOCIALE.**

1 – Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti alla data di indizione della procedura di gara, il Fornitore, qualora diverso dal preesistente, nel rispetto del Progetto di assorbimento del personale impiegato prodotto in gara a corredo dell’Offerta, è tenuto a garantire l’assunzione del personale già impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto d’affidamento, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, nei modi e secondo le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di riassorbimento del personale e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di cui all’art. 51 D.lgs. n. 81/2015, garantendo il riconoscimento della mansione/qualifica e della categoria posseduta, del livello retributivo e delle anzianità maturate.

2 – A tal fine, il Fornitore, tenuto comunque conto del C.C.N.L. applicato, deve prioritariamente assumere, ove disponibile, lo stesso personale che opera alle dipendenze del Fornitore uscente per i medesimi servizi e le medesime attività oggetto d’affidamento.

3 – E’, comunque, fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal C.C.N.L. applicato dal Fornitore.

4 – I dati e le informazioni, non nominativi, relativi alle unità di personale impiegato nello svolgimento dei servizi, alla data di indizione della procedura di gara, sono riportati in un documento allegato al Disciplinare di Gara.

#### **Art. 10 – AUTOMEZZI IMPIEGATI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

1 – Per l’esecuzione del servizio, il Fornitore deve:

- a) disporre ed impiegare automezzi (es. motocicli, tricicli, autovetture, etc.) in quantità ed efficienza tali da garantire un corretto e razionale svolgimento del servizio, senza recare, nel territorio astigiano interessato dal servizio, intralcio al traffico veicolare e pedonale e ai ciclisti durante l’effettuazione del servizio.
- b) assicurare l’impiego di automezzi:
  - aventi preferibilmente emissioni “zero” ovvero emissioni gassose nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, e in ogni caso immatricolati con data successiva al 30/09/2016.
  - che garantiscano l’effettuazione del servizio nel rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.
  - pienamente rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di circolazione stradale, anche in ambito regionale.
  - in perfetto ordine, efficienti, puliti, in stato decoroso e revisionati a norma di legge.
  - dotati di idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), con i massimali di cui al D.M. del 09/06/2017 e s.m.i.
  - riportanti in modo chiaramente visibile i dati identificativi del Fornitore (ragione sociale o denominazione sociale).
  - provvisti di opportuni adesivi riportanti il logo aziendale e la dicitura “*Servizio eseguito per conto di A.S.P. S.p.A.*” o dizione analoga.



- aventi dimensioni adeguate alla viabilità astigiana ed all'eventuale accesso ai fabbricati e/o cortili e/o aree e/o pertinenze delle Utenze.

2 – Detti automezzi devono essere oggetto di un Elenco che il Fornitore deve trasmettere ad A.S.P. S.p.A. entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta scritta della medesima A.S.P. S.p.A., recante il marchio di fabbrica dell'automezzo, la tipologia dell'automezzo, la targa del medesimo e la data di prima immatricolazione, pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 18.

3 – Eventuali variazioni al suddetto elenco di automezzi che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di affidamento del servizio, devono essere comunicate, entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione, ad A.S.P. S.p.A., pena l'applicazione di penali ai sensi del successivo art. 18.

4 – Eventuali "fermi macchina" inerenti gli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio, dovuti alla necessità di riparazioni e/o manutenzioni, ordinarie o straordinarie, non giustificano la sospensione e/o interruzione, neanche parziale, del servizio oggetto del Capitolato e del Contratto. Nel caso si rendessero necessarie siffatte riparazioni e/o manutenzioni agli automezzi impiegati, il Fornitore è tenuto nondimeno ad espletare il servizio. Eventuali sostituzioni, anche temporanee, degli automezzi, devono essere comunicate ad A.S.P. S.p.A. senza ritardo, con le modalità indicate nel precedente capoverso.

5 – Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli automezzi impiegati nell'esecuzione del servizio, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa su A.S.P. S.p.A.

#### **Art. 11 – CONOSCENZA DELLE NORME, DELLE CIRCOSTANZE. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO. SICUREZZA SUL LAVORO.**

1 – L'affidamento del servizio oggetto del Capitolato e del Capitolato, implica, da parte del Fornitore, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di luogo.

2 – Il Fornitore è interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e deve rispondere pienamente dell'operato del personale addetto al servizio.

3 – A.S.P. S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei quali possa incorrere il Fornitore nell'esecuzione del servizio, o che quest'ultimo possa arrecare a persone, cose e/o animali in conseguenza del servizio oggetto del Capitolato e del Contratto.

4 – Il servizio deve essere svolto dal Fornitore garantendo l'assoluta rispondenza e conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 (cd. "Codice della Strada"), nel D.P.R. n. 495/1992 (cd. "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada") e nel D.Lgs. n. 81/2008, nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

5 – La conformità a quanto sopra previsto, alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere perseguita sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione del servizio aderente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

6 – Il Fornitore deve predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. n. 81/2008.

7 – Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

8 – Il Fornitore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del Capitolato e del Contratto;

9 – A richiesta di A.S.P. S.p.A., il Fornitore deve produrre, a comprova di quanto sopra previsto, i relativi libri e documenti prescritti dalla legge.

#### **Art. 12 – RISCHI INTERFERENTI.**

Il servizio oggetto del Capitolato e del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, e in applicazione della Determinazione dell'A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) del



05/03/2008, n. 3, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Qualora durante l'esecuzione dell'affidamento dovessero emergere rischi interferenziali, le Parti procedono alla stesura del D.U.V.R.I. ex art. 26 D.lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 13 – RESPONSABILE TECNICO PER IL FORNITORE.**

1 – Il Fornitore per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica, deve nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che è il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. e responsabile dell'esecuzione del servizio.

2 – Il Responsabile Tecnico, munito di mandato, ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. S.p.A., con la conseguenza che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza possono essere allo stesso indirizzate.

3 – Il Responsabile Tecnico deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano il servizio, ivi compreso il Capitolato e il Contratto, i relativi documenti allegati e/o richiamati.

4 – Il Responsabile Tecnico deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza, almeno una volta al mese, e su richiesta di A.S.P. S.p.A., presso gli uffici di A.S.P. S.p.A., per conferire con il Responsabile del Procedimento, il D.E.C. e/o i loro collaboratori.

5 – All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., il Fornitore comunica alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di telefax e di posta elettronica (qui di seguito indicati, per brevità, "recapiti").

6 – Il Fornitore deve comunicare per iscritto, senza ritardo, alla Stazione Appaltante eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessarie durante il periodo di affidamento del servizio. In caso di impedimento personale o assenza, il Fornitore o il Responsabile Tecnico devono comunicare, per iscritto, al D.E.C., il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

#### **Art. 14 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTI.**

1 – Fermo quanto previsto dal presente documento, il corrispettivo contrattuale, fisso ed invariabile, riconosciuto al Fornitore per la regolare esecuzione del servizio e di tutte le prestazioni oggetto del Capitolato e degli obblighi che il Fornitore assume con la stipula del Contratto, è quello risultante dall'importo posto a base di offerta dedotta la diminuzione offerta dal Fornitore, oltre I.V.A. di legge.

2 – L'offerta formulata in gara è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico il Fornitore di qualsiasi rischio e/o alea. Per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non può, pertanto, vantare diritto ad altri corrispettivi e/o supplementi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo risultante dall'Offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato.

3 – Si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le spese e i costi relativi al servizio oggetto del contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata, ivi incluse le spese e i costi di approvvigionamento del carburante per il funzionamento degli automezzi, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal Capitolato e dal Contratto, inerente e conseguente al servizio oggetto d'affidamento, ivi comprese le dotazioni di materiali e/o attrezzature connesse e annesse al servizio.

4 – Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene in valuta corrente nello Stato Italiano, con rate mensili posticipate di pari importo, previa emissione e ricevimento di regolare fattura da parte del Fornitore, recante:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice IBAN, relativo al conto corrente dedicato ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- ogni altro dato e/o informazione di legge.

5 – L'omessa o inesatta indicazione degli elementi indicati nel precedente capoverso, può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti del corrispettivo, senza che il Fornitore possa avanzare ritardi, pretese o eccezioni verso A.S.P. S.p.A.

6 – Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcuna anticipazione da A.S.P. s.p.a.



7 – Tutte le fatture devono essere emesse dal Fornitore a norma di legge tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, ed essere intestate ad A.S.P. S.p.A. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Cod. Fisc. e P.Iva n. 01142420056.

8 – Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le fatture devono essere emesse e trasmesse dal Fornitore esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) (codice destinatario: 9KX6LE7) e devono contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato al successivo capoverso 11;

9 – Tutte le fatture vengono pagate dalla Stazione Appaltante a sessanta giorni fine mese data fattura, esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.

10 – Le fatture sono liquidate previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore ("D.U.R.C."), fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore dei competenti Enti previdenziali e assicurativi, ai sensi delle vigenti normative. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere o eccepire, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. s.p.a.

11 – Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. S.p.A. una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

12 - Il servizio deve essere effettuato dal Fornitore tenendo conto espressamente delle ritenute e/o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.

#### **Art. 15 – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.**

1 – Decorso il primo anno contrattuale, in caso di proroga del contratto il corrispettivo di cui al precedente articolo del Capitolato è oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (NT) 3.3.

2 – La revisione del corrispettivo contrattuale non ha efficacia retroattiva e trova applicazione su richiesta scritta del Fornitore indirizzata al D.E.C., a far data dal mese successivo a quello della richiesta stessa.

#### **Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1 – Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i.

2 – Il Fornitore, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., deve, fra l'altro, comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto corrente.

3 – In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

4 – Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

1 – E' fatta salva la facoltà di A.S.P. S.p.A. di procedere, in ogni momento, al controllo del servizio oggetto di Capitolato e del Contratto, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni racchiuse e/o richiamate nel Capitolato e nel Contratto da parte del Fornitore, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.



2 – La Stazione Appaltante può conseguentemente disporre ed effettuare, in ogni momento, anche a seguito di segnalazioni di eventuali disservizi e/o anomalie da parte di terzi, anche a mezzo del D.E.C., all'ispezione sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate, e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme di cui al Capitolato e di cui al Contratto, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanande in materia.

3 – Nell'esercizio dell'azione di controllo e di vigilanza, la Stazione Appaltante può eseguire quanto previsto dall'art. 9, punti 5 e 7, del Capitolato.

4 – L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. S.p.A. non implica per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene il servizio oggetto del Capitolato e del Contratto, che pertanto deve essere eseguito in proprio dal Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Fornitore.

#### **Art. 18 – PENALITA' A CARICO DEL FORNITORE.**

1 – Per il servizio non effettuato o effettuato in maniera difforme dal Capitolato e dal Contratto, e comunque qualora il Fornitore non ottemperi a tutto quanto previsto nel Capitolato e nel Contratto, A.S.P. S.p.A. si riserva di applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali.

<b>a)</b>	Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di esposizione e ritiro dei contenitori, ai sensi dell'art. 3, punto 2), del Capitolato, non giustificato da cause di forza maggiore.	<b>Euro 200,00 (euro duecento/00)</b> per ogni giorno di ritardo
<b>b)</b>	Per l'impiego, nell'esecuzione del servizio, di automezzi non inclusi nell'elenco di cui all'art. 10, punto 2), del Capitolato.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> per ogni giorno di impiego di un automezzo non incluso nell'elenco di cui all'art. 10, punto 2), del Capitolato.
<b>c)</b>	Per l'omessa comunicazione di variazioni all'elenco di automezzi di cui all'art. 10, punto 3), del Capitolato.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> per ogni giorno di ritardo
<b>d)</b>	Per l'impiego, nell'esecuzione del servizio, di personale (anche in "stato di svantaggio") non incluso nell'elenco di cui all'art. 8, punto 7), del Capitolato.	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni giorno di impiego di personale non incluso nell'elenco di cui all'art. 8, punto 6), del Capitolato.
<b>e)</b>	Per ogni inosservanza del divieto di chiedere agli Utenti e loro Familiari e Conviventi elargizioni e/o compensi di sorta, ai sensi dell'art. 7, punto 4), lett. o), del Capitolato.	<b>Euro 50,00 (euro cinquanta/00)</b> per ogni inosservanza
<b>f)</b>	Per ogni mancata esposizione dei contenitori.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> per ogni contenitore
<b>g)</b>	Per ogni mancato riposizionamento dei contenitori.	<b>Euro 20,00 (euro venti/00)</b> per ogni contenitore
<b>h)</b>	Per ogni riposizionamento dei contenitori in luogo e/o punto diverso da quello di origine.	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b> per ogni contenitore
<b>i)</b>	Per ogni esposizione dei contenitori effettuata prima delle ore 11,30 di ogni giornata indicata nel Calendario di raccolta (Allegato "A").	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b> per ogni contenitore
<b>l)</b>	Per ogni riposizionamento dei contenitori	<b>Euro 10,00 (euro dieci/00)</b>



	effettuata oltre le ore 19,30 di ogni giornata indicata nel Calendario di raccolta (Allegato "A").	per ogni contenitore
<b>m)</b>	In caso di smarrimento e/o furto, a seguito di omessa custodia e/o della dovuta diligenza, delle "chiavi di accesso" ai cortili e/o aree delle Utenze.	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni "chiave di accesso" smarrita e/o oggetto di furto
<b>n)</b>	Per interruzione e/o sospensione del servizio di esposizione e ritiro dei contenitori a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).	<b>Euro 50,00 (euro cinquanta/00)</b> per ogni giorno di interruzione e/o sospensione del servizio
<b>o)</b>	Per l'omessa trasmissione del prospetto di cui all'art. 9, punto 4), del Capitolato.	<b>Euro 100,00 (euro cento/00)</b> per ogni giorno di ritardo
<b>p)</b>	Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente articolo 18.	Potrà essere applicata una penalità variabile da <b>€ 50,00 (euro cinquanta/00)</b> ad un massimo di <b>€ 1.000,00 (euro mille/00)</b> , per ogni singola inadempienza e/o omissione e/o infrazione e/o violazione

2 – A.S.P. S.p.A. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al precedente capoverso, mediante lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione. Entro dieci giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, A.S.P. S.p.A. comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. S.p.A. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. S.p.A. procede all'applicazione delle penali.

3 – Le penali possono essere applicate cumulativamente.

4 – In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al capoverso uno del presente articolo, le penali sono raddoppiate.

5 – E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

6 – Qualora il Fornitore accumuli penali per un valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto degli oneri fiscali di legge, trova applicazione l'art. 19 del Capitolato in materia di risoluzione contrattuale.

7 – L'ammontare delle penali applicate, così come le spese sostenute da A.S.P. S.p.A. per l'effettuazione del servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati, è trattenuto sul primo pagamento rateale in scadenza da parte di A.S.P. S.p.A. In caso di incapienza, A.S.P. S.p.A., ai fini della riscossione delle penali applicate e delle suddette spese, può rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 20 del Capitolato.

#### **Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1 – A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 1453 c.c.

2 – A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata a/r o pec, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Fornitore;



- b) in caso di frode nell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore;
- c) sospensione, interruzione e/o abbandono, non giustificato, del servizio per più di tre giorni consecutivi da parte del Fornitore;
- d) abituali negligenze nell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore, adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza del servizio stesso, e, conseguentemente, l'efficienza, l'esecuzione e la buona riuscita della "prestazione principale" da parte di A.S.P. S.p.A. in forza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Asti indicato all'art. 1 del Capitolato;
- e) abituali negligenze nell'espletamento del servizio da parte del Fornitore adeguatamente accertate, tali da comportare rischi igienico sanitari e/o danneggiare il decoro e l'immagine della Città di Asti e/o di A.S.P. S.p.A.;
- f) qualora il Fornitore accumuli penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato di valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto degli oneri fiscali di legge;
- g) qualora venga impiegato e/o utilizzato dal Fornitore nell'esecuzione del contratto, personale non regolarmente assunto dallo stesso Fornitore o qualora venga impiegato e/o utilizzato, anche in via temporanea, personale non rispondente ai requisiti specificati e/o ad altre condizioni di esecuzione stabilite dal Capitolato e dal Contratto;
- h) qualora, contrariamente a quanto prescritto dal Capitolato, il numero delle persone svantaggiate come definite dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/1991 e s.m.i., impiegate nell'esecuzione del contratto, risulti inferiore alla quota del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare dei lavoratori impiegati sulla commessa;
- i) qualora venga impiegato e/o utilizzato dal Fornitore nell'esecuzione del contratto, personale non regolarmente assunto dallo stesso Fornitore e/o qualora venga impiegato e utilizzato, anche in via temporanea, personale non rispondente ai requisiti specificati e/o ad altre condizioni di esecuzione stabilite dal Capitolato e dal Contratto;
- j) in caso di violazione del divieto di affidare a terzi il servizio ai sensi dell'art. 25 del Capitolato;
- k) in caso di mancata ricostituzione e/o reintegrazione della garanzia di cui all'art. 20 del Capitolato;
- l) in caso di mancata attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 21 del Capitolato;
- m) in caso di cessione, anche parziale o temporanea, del contratto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato;
- n) per la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- o) per gravi inadempimenti del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, tra i quali si annovera il sub-appalto o sub-affidamento del servizio non autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- p) in ogni altra ipotesi prevista nel Capitolato, nel Contratto o da disposizioni normative vigenti.

3 – Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del periodo di durata del contratto, A.S.P. S.p.A. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il Fornitore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

4 – Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, il Committente provvede ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 20 del Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggiore danno subito, compreso quello conseguente all'eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara e/o per l'adozione di altra soluzione tesa a garantire l'esecuzione del servizio.

5 – Fatto salvo il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo di cui all'art. 4 del Capitolato, il contratto si risolve in caso di esaurimento dell'importo contrattuale complessivo a fronte del servizio regolarmente eseguito, nel corso del periodo di durata dell'affidamento. L'importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi per A.S.P. S.p.A. il limite massimo di spesa.

6 – Il contratto intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte di A.S.P. S.p.A., nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del contratto di servizio intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Comune di Asti di cui all'art. 1 del Capitolato, avente ad oggetto la prestazione principale e i servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti,





compresa la raccolta dei rifiuti differenziati da parte di A.S.P. S.p.A. Ciò, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o eccezioni, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. e i terzi.

7 – Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del Capitolato eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore.

8. I servizi e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dal Fornitore tenendo conto espressamente delle cause di risoluzione previste dal precedente sesto capoverso e dal presente articolo.

#### **Art. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA.**

1 – La garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. di legge, e alla medesima garanzia definitiva si applicano le riduzioni e previsioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2 – La garanzia, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere sotto forma di fidejussione secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3 – La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore del servizio rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso il Fornitore e quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4 – Qualora la garanzia definitiva dovesse venire meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di durata del contratto, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa garanzia entro il termine assegnato per iscritto dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo contrattuale da corrispondere al Fornitore in ragione dell'esecuzione regolare del servizio.

#### **Art. 21 – POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE.**

1 – il Fornitore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose e/o animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse. Il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne A.S.P. S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo e da ogni pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto e, comunque, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi ascrivibile al Fornitore.

2 – Il Fornitore assume, altresì, la responsabilità esclusiva dei danni provocati ai contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato oggetto delle operazioni di esposizione e ritiro, e comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse.

3 – Ai fini di quanto sopra esposto, il Fornitore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi di proroga eventuale, di idonea e apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per la R.C.O., accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:

- tenga indenne dai danni provocati a terzi, persone, cose e/o animali nell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, con massimale unico, per sinistro/persona/aggregato annuo, pari a € 2.500.000,00;
- precisi che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali.

come da copia del documento di polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. che deve essere consegnato alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A.

4 – In alternativa all'apposita polizza assicurativa di cui al precedente capoverso, il Fornitore può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per la R.C.O. già attivata presso primaria compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e i medesimi massimali assicurati per ogni singolo sinistro, sopra indicati. In tal caso, il Fornitore deve produrre entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A. un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto per conto



di A.S.P. S.p.A., precisando che non vi sono limiti ai massimali per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

5 – Ai fini del presente articolo, per “terzi” devono intendersi anche A.S.P. S.p.A., i relativi dipendenti e/o collaboratori e i Cittadini e gli Utenti e loro Familiari e Conviventi, incluso il Comune di Asti;

6 – Gli automezzi impiegati dal Fornitore per l’esecuzione del servizio devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga tecnica, di una polizza assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il nominativo della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. S.p.A. all’atto della sottoscrizione del contratto, e, comunque, su richiesta della stessa A.S.P. S.p.A.

7 - Le coperture assicurative previste dall’articolo 21 del Capitolato decorrono dalla data di consegna del servizio e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

8 – Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative previste dall’art. 21 del Capitolato, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore.

#### **Art. 22 – TERMINE DEL CONTRATTO.**

1 - Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio di un nuovo Aggiudicatario, il Fornitore uscente, previa richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., è obbligato ad eseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali, economiche e tecniche, in essere alla data di scadenza.

2 – Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente, al termine del contratto il Fornitore uscente deve restituire, a sua cura e spese presso la sede legale di A.S.P. S.p.A., *Business Unit* Igiene Urbana, le “chiavi di accesso” ai cortili e/o alle aree delle Utenze di cui all’art. 7, punto 4, lett. a), del Capitolato, consegnate allo stesso ai sensi dell’art. 3 del Capitolato.

3 – Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. S.p.A. emette l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale: a) A.S.P. S.p.A. provvede al saldo delle prestazioni eseguite; b) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art. 20 del Capitolato; c) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo di quanto accantonato a titolo di ritenuta a garanzia durante il periodo di durata del contratto, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e fatti salvi ulteriori adempimenti di legge.

#### **Art. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL FORNITORE.**

1 – Il Fornitore, durante tutto il periodo di durata del contratto, nonché al termine dello stesso contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. S.p.A. e agli Utenti (a titolo esemplificativo riportati in pezze di carta rinvenute, etc.) di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2 – L’obbligo di cui al precedente capoverso del presente art. 23 del Capitolato, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

3 – Il Fornitore deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

4 – In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l’obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. S.p.A. o a terzi.

5 – Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all’esecuzione del servizio.



6 – Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da enti terzi.

**Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO E ONERI ULTERIORI.**

Oltre a quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di gara per le spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell'Avviso di Esito di procedura, le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

**Art. 25 – DIVIETO DI AFFIDARE A TERZI IL SERVIZIO. CESSIONE DEL CONTRATTO.**

1 – E' fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, il contratto e il servizio oggetto dell'appalto, fatto salvo il ricorso al subappalto ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove autorizzato da A.S.P. s.p.a., nei casi e nei limiti di legge, fermo restando che il Fornitore resta l'unico responsabile del servizio e/o delle attività subappaltate, nei confronti di A.S.P. S.p.A., in dipendenza di manchevolezza e/o di trascuratezza nell'adempimento degli obblighi assunti. Il personale degli eventuali subappaltatori, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

2 – Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

3 – Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui ai capoversi precedenti del presente art. 25 del Capitolato è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art. 26 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.**

1 - In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del Capitolato e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

2 - Nel corso della durata del contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali.

3 - E' fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

**Art. 27 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.**

Le Parti, per tutta la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione del contratto. Ai fini del presente del presente Capitolato d'Oneri, per "Parti" si intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore.

**Art. 28 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.**

1 – Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative al servizio oggetto del Capitolato e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r, telefax o posta elettronica certificata (pec), e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra.

2 – I recapiti di telefax e di pec sono indicati all'atto della stipula del contratto.

**Art. 29 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.**



I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio e il contratto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. S.p.A., nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.

**Art. 30 – NORMATIVA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto dal Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili.

**Art. 31 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO.**

Costituiscono allegati al presente Capitolato in modo da formarne parte integrante e sostanziale:

- il Calendario di raccolta e le istruzioni di percorso, individuato sotto la lett. A);
- l'Elenco degli accessi alle Utenze interessate, individuato sotto la lett. B),

di cui all'art. 2, punto 2, del Capitolato, che possono subire variazioni durante la durata del contratto.

**Il Dirigente B.U. Igiene Urbana**

F.to Ing. Gianluigi Masino